

TERMINE DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE TRA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITÀ STATALE DEL CEARÁ (BRASILE) E L'UNIVERSITÀ DI VERONA - DIPARTIMENTO SCIENZE UMANE (ITALIA)

Fondazione dell'Università Statale del Ceará - FUNECE/UECE, un istituto pubblico di istruzione superiore, registrato presso il CNPJ con il n. 07.885.809/0001-97 e la legge sulla creazione n. n° 1700, Campus do Itaperi, CEP: 60714-903, Fortaleza, Ceará, Brasile, rappresentata dal suo Presidente/Rettore Me. **Hidelbrando dos Santos Soares**, brasiliano, coniugato, RG n° 2021192262-0, CPF n° 500.823.453-68, denominato, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato – DOE, del 13 gennaio 2021, e l'**Università di Verona – Dipartimento Scienze Umane**, istituto di istruzione superiore pubblica, con PARTITA IVA 01541040232, con sede in Lungadige Porta Vittoria n. 17, cap: 37129, Verona – Italia, riconosciuta dalla legge 14 agosto 1982, n. 590, nella persona del suo Direttore, **Prof. Riccardo Panattoni**, di seguito denominate “Parti” ai sensi della normativa disciplinante la materia, convengono di stipulare seguente:

Clausola Uno

Obiettivo

- 1.1** Formalizzare le relazioni di cooperazione internazionale sulla base di accordi e intese reciproche, al fine di sviluppare gli scambi accademici e culturali nelle forme dell'istruzione, della ricerca e dell'estensione.

Clausola Secondo

Responsabilità tra le parti

- 2.1** Nell'ambito della cooperazione accademica, è responsabilità di entrambe le Parti fornire le condizioni adeguate per la realizzazione del programma offerto e/o proposto da una delle Parti in quanto auspicabile, eseguibile e in grado di contribuire alla promozione e allo sviluppo delle relazioni di cooperazione tra le Parti contraenti.

Clausola Terzo

Metodi

- 3.1** Tutti gli accordi e l'assistenza a tali accordi sono subordinati alla disponibilità di sovvenzioni e all'approvazione specifica delle parti per l'attuazione collaborativa e reciproca di attività e/o programmi quali:
- 3.1.1** Scambi faccia a faccia e/o virtuali di personale docente, ricercatori, membri di gruppi di ricerca e personale tecnico-amministrativo;
 - 3.1.2** Scambi di studenti in loco e virtuali;
 - 3.1.3** Elaborazione di attività di insegnamento, ricerca e divulgazione in formato frontale e virtuale;
 - 3.1.4** Organizzazione di eventi accademici e artistici come: conferenze, simposi, seminari, tra gli altri;
 - 3.1.5** Organizzazione di missioni accademiche di rappresentanza e/o di lavoro;
 - 3.1.6** Sviluppo di attività di scambio culturale;
 - 3.1.7** Formazione, a livello universitario e post universitario, nei corsi offerti da entrambe le istituzioni;
 - 3.1.8** Creazione di opportunità per lo sviluppo del quadro accademico-funzionale di entrambe le parti, attraverso programmi multilaterali quali: formazione; scambio di buone pratiche ed esperienze; miglioramento del personale; tra gli altri.
 - 3.1.9** Fornitura di servizi di consulenza;
 - 3.1.10** Scambio di informazioni e materiali accademici;
 - 3.1.11** Pubblicazione congiunta di rapporti di ricerca, articoli, libri, ecc.
 - 3.1.12** Svolgere programmi di doppia laurea o titoli congiunti in co-tutela di tesi, in conformità con la legislazione di ciascuna istituzione; e
 - 3.1.13** Altre collaborazioni e attività accademiche ritenute reciprocamente appropriate.
- 3.2** Le attività e/o i programmi, prima della loro realizzazione, dovranno essere organizzati e sottoscritti mediante Termini aggiuntivi al presente Accordo, nei

quali saranno specificati: caratteristiche; obiettivi; soggetti responsabili; piano di lavoro e calendario di realizzazione.

Clausola Quarto

Politica di attuazione del l'accordo

- 4.1 Il contenuto del presente Contratto e delle sue Condizioni Aggiuntive non costituirà alcuna delle Parti in agente, server o dipendente, ciascuna Parte sarà pienamente ed esclusivamente responsabile delle proprie azioni e degli obblighi generati dal presente Contratto. Pertanto, non ci sarà alcun rapporto di lavoro con l'UECE, e nessun rapporto di lavoro con altre istituzioni sarà ammesso.
- 4.2 Le attività svolte in base al presente accordo sono controllate e coordinate dai responsabili del settore internazionale di ciascuna istituzione o da quelli ufficialmente designati per rappresentarle.
- 4.3 Ciascuna parte sarà responsabile di garantire la completa conformità dei suoi partecipanti a programmi o attività con le leggi e i regolamenti, i requisiti e le disposizioni necessarie dei rispettivi paesi.
- 4.4 Il presente Accordo è soggetto alla legislazione pertinente in materia, in particolare al rispetto della legge brasiliana n. 14.133/2021, ove applicabile. E il normativa relativa alla legge italiana n. 241 del 7 agosto 1990.
- 4.5 Le parti non scambiano alcuna quota accademica. Le spese accademiche dei partecipanti a qualsiasi attività e/o programma saranno pagate direttamente all'istituto che genera la carica.
- 4.6 L'UECE è un istituto di istruzione superiore pubblico e gratuito. Pertanto, le Parti possono scegliere di stabilire una clausola di piena reciprocità per quanto riguarda il pagamento delle tasse e delle rendite o di negoziare il numero di posti, le esenzioni e gli sconti che possono essere stabiliti in ciascun Periodo supplementare.
- 4.7 Altri costi potranno essere finanziati da enti esterni o saranno a carico del partecipante/studente stesso, che sarà anche responsabile delle spese di viaggio e di soggiorno all'estero.

- 4.8 L'esistenza del presente accordo non implica una garanzia di sostegno finanziario da parte di nessuna delle parti.

Clausola Quinto

Proprietà intellettuale

- 5.1 Quando un'azione collaborativa produce proprietà intellettuale, le parti coinvolte devono immediatamente, attraverso i loro rispettivi rappresentanti ufficiali, stabilire i diritti di tale proprietà, cercando, in questo atto, mantenere il rapporto armonioso tra le istituzioni, fatta salva la legislazione specifica in vigore nel paese di ciascun partecipante.
- 5.2 In tutte le comunicazioni e pubblicazioni derivanti da progetti sviluppati ai sensi del presente accordo, sia l'Università Statale del Ceará che l'Università di Verona – Dipartimento Scienze Umane saranno espressamente indicati nei crediti di tale produzione.

Clausola Sesto

Termine e risoluzione

- 6.1 Il presente Accordo è valido per un massimo di 05 (cinque) anni, a partire dalla data dell'ultima firma. Qualsiasi aggiunta e/o modifica richiede l'approvazione scritta di entrambe le Parti e deve essere allegata al presente documento. Ad eccezione dell'indicazione delle Parti contraenti e della clausola 1 (Oggetto), che non possono essere modificate dopo la firma.
- 6.2 Dopo il periodo iniziale di cinque anni, un nuovo accordo può essere firmato per iscritto e di comune accordo, previa presentazione di una relazione di attività.
- 6.3 Le Parti si riservano il diritto di risolvere il presente Contratto, mediante comunicazione scritta, con almeno 90 (novanta) giorni di anticipo.
- 6.4 In caso di risoluzione, questa deve essere effettuata mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento con diritto di risoluzione in caso di violazione legale o inosservanza di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti nel presente Accordo o nelle sue Condizioni Addendum. Tale decisione non inciderà sulle attività

accademiche in corso di svolgimento, che dovranno proseguire fino al loro completamento come previsto nell'Addendum.

Clausola Settima

Foro e Contenzioso

- 7.1** In caso di difficoltà nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente Accordo, prevarrà l'opzione per la risoluzione consensuale ed extragiudiziale dei conflitti tra le Parti, ovvero l'autocomposizione, la mediazione e l'arbitrato. Negli ultimi due casi, il mediatore o l'arbitro sarà scelto di comune accordo tra le Parti. Il ricorso giudiziario sarà utilizzato solo come ultima opzione, dopo che tutte le altre vie saranno state esaurite. In tal caso, le controversie saranno risolte dal foro del luogo in cui si verifica il fatto e, se del caso, giudicate secondo i principi del diritto internazionale pubblico.

Clausola Ottava

Pubblicazione dell'Accordo

- 8.1** Ciascuna Parte pubblicherà ufficialmente un estratto del presente Accordo se richiesto dalla legge del rispettivo paese.

Clausola Nove

Altre disposizioni

- 9.1** La sottoscrizione del presente Accordo non impedisce alle Parti di stipulare altri accordi analoghi con altre istituzioni, fatte salve le eventuali restrizioni che possono essere poste all'uso dei beni e alla divulgazione delle informazioni e le limitazioni imposte dal diritto d'autore.
- 9.2** Una volta concordati gli interessi, il presente Accordo viene firmato elettronicamente dalle parti nelle seguenti lingue: inglese, portoghese e italiano, di uguale contenuto e con un solo effetto.

9.3 In caso di discrepanze o differenze tra la lingua italiana e qualsiasi altra traduzione del presente accordo, la versione inglese prevarrà sulle altre.

Fondazione dell'Università Statale del
Ceará - FUNECE/UECE

Università di Verona – Dipartimento
Scienze Umane

Hidelbrando dos Santos Soares
Presidente/Decano

Prof. Riccardo Panattoni
Direttore